



Codice di comportamento della COMCO e della segreteria

Adottato dalla Commissione della concorrenza il 7 maggio 2012 (stato il 21 ottobre 2019)
(Reg.Nr. 021.0-0003)

Principi

- Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251)
- Regolamento interno del 15 giugno 2015 della Commissione della concorrenza (Regolamento interno COMCO, RO-COMCO; RS 251.1)
- Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)
- Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1)
- Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)
- Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (stato 1° gennaio 2012) (CP; RS 311.0)
- Codice di comportamento dell'amministrazione federale del 15 agosto 2012
- Direttiva del UFPER «concernente le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche secondo l'articolo 91 OPers»

1. Introduzione

Giusta l'art. 19 LCart, la Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua segreteria sono indipendenti dalle autorità amministrative. Le autorità della concorrenza sono aggregate amministrativamente al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Nell'ambito della loro attività, i membri della COMCO¹ e i collaboratori della segreteria vengono regolarmente a conoscenza di informazioni confidenziali e possono essere confrontati a dei conflitti di interesse. Il presente Codice di comportamento ha lo scopo di stabilire i principali obblighi e di assicurare che questi siano rispettati.

¹ Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LSPr (Legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi, LSPr; RS 942.20), il Sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della COMCO. In relazione ai diritti e ai doveri fissati nel presente Codice di comportamento, egli assume quindi la stessa posizione di un membro della COMCO.

Il Codice di comportamento contiene regole e principi di ordine generale, nonché regole specifiche applicabili ai membri della COMCO e ai collaboratori della segreteria.²

2. Regole generali

2.1 Segreto d'ufficio / Confidenzialità

Il segreto d'ufficio e l'obbligo di confidenzialità si basa sugli art. 25 LCart, art.- 22 LPers, art. 94 OPers e art. 320 CP.

Art. 25 cpv. 1 e 2 LCart

¹ Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio.

² Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura.

Art. 22 cpv. 1 LPers [per i collaboratori della segreteria]

¹ L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.

Art. 94 cpv. 1 und 2 OPers [per i collaboratori della segreteria]

¹ Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.

² L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 320 cpv. 1 CP

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

Il segreto d'ufficio copre tutte le informazioni apprese dai membri della COMCO e dai collaboratori della segreteria nell'esercizio delle loro funzioni in applicazione della Legge sui cartelli o della Legge sul mercato interno³. Le persone soggette al segreto d'ufficio non rivelano tali informazioni e badano a custodire in modo sicuro i documenti (in forma cartacea o elettronica) che le sono stati affidati e ad eliminarli dopo l'uso, di modo che non possono giungere a conoscenza di terzi.

2.2 Obbligo di astenersi da dichiarazioni pubbliche

I membri della COMCO e i collaboratori della segreteria si astengono da dichiarazioni pubbliche sulle autorità della concorrenza.

Nelle pubblicazioni essi prestano attenzione a mantenere un certo equilibrio per quanto riguarda le decisioni delle autorità garanti alla concorrenza. I membri della COMCO informano il Presidente e i collaboratori della segreteria il responsabile della comunicazione sui progetti di pubblicazione che possono risultare problematici. Nel dubbio, il manoscritto sarà trasmesso prima della pubblicazione alla persona responsabile di cui sopra. Di regola, sono fatte salve dal presente obbligo le divergenze di carattere dottrinale con le decisioni prese dalla COMCO.

² Se una determinata regola riguarda solo i membri della COMCO rispettivamente il personale di Segreteria, va indicato.

³ Legge federale sul mercato interno (LMI; SR 943.02).

Nelle relazioni con i media, le decisioni della COMCO sono di regola annunciate dal Presidente e dalle persone designate della segreteria, mentre le decisioni della segreteria dal Direttore e dalle altre persone designate. In caso di domande dirette da parte dei media sull'attività della COMCO, i membri della COMCO informano il Presidente e il responsabile della comunicazione, mentre i collaboratori della segreteria il responsabile della comunicazione. Il contenuto della dichiarazione per i media sarà deciso caso per caso.

2.3 Delitti d'insider

Le basi legali per i delitti d'insider si trovano all'art. 142 cpv. 1 e all'art. 154 LInFi⁴ (sfruttamento di informazioni privilegiate).

Art. 142 cpv. 1 LInFi

¹ Agisce in maniera illecita chiunque, detenendo un'informazione privilegiata di cui sa o deve sapere che si tratta di un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione di cui sa o deve sapere che si fonda su un'informazione privilegiata:

- a. la sfrutta per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;*
- b. la comunica ad altri;*
- c. c. la sfrutta per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.*

Art. 154 LInFi

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l'emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

- a. sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;*
- b. comunicando ad altri un'informazione privilegiata;*
- c. sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.*

² È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

³ È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

⁴ È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1-3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari

⁴ Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi; RS 958.1).

ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

Per evitare i problemi legati ai delitti d'insider, devono essere rispettati i seguenti obblighi:

Chiunque ottiene da parte di imprese rispettivamente dai suoi organi o rappresentanti delle informazioni su eventi prossimi che possono influenzare i corsi azionari (p. es.: su concentrazioni di imprese non ancora rese pubbliche), tratta queste informazioni con la massima confidenzialità e l'attenzione richiesta dal caso. Di conseguenza, all'interno delle autorità della concorrenza, questo tipo di informazioni saranno trasmesse solo a quelle persone che ne hanno un bisogno imperativo («principio-need-to-know»).

2.4 Conflitto di interessi / Ricusazione

La ricusazione dei membri della COMCO e dei collaboratori della segreteria è prevista dagli art. 22 LCart, art. 94° OPers e art. 10 PA.

Art. 22 cpv. 1 e 2 LCart [per i membri della COMCO]

¹ I membri della Commissione devono ricusarsi qualora sussista un motivo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968¹ sulla procedura amministrativa.

² Di norma non si considera che un membro della Commissione abbia interessi personali o che sussistano altri motivi di prevenzione se questi rappresenta un'associazione mantello.

Art. 94a OPers [per i collaboratori della segreteria]

¹ Gli impiegati devono ricusarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. L'apparenza di prevenzione è motivo sufficiente di ricusazione.

² Sono considerati motivi di prevenzione segnatamente:

- a. le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale oppure che sono interessate da questi ultimi;*
- b. l'esistenza di un'offerta per un posto di lavoro da parte di una persona fisica o giuridica che partecipa a un affare o a un processo decisionale oppure che è interessata da questi ultimi.*

³ Gli impiegati presentano tempestivamente ai propri superiori i motivi di prevenzione inevitabili. In caso di dubbio, i superiori decidono in merito alla ricusazione.

⁴ Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l'articolo 10 [PA].

Art. 10 cpv. 1 PA

¹ Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

- a. se hanno un interesse personale nella causa;*
- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;*
- b^{bis}. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;*
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;*
- d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa*

Per i membri della COMCO e per i collaboratori della segreteria, l'obbligo di ricusazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. b e b^{bis} PA vale anche per le relazioni con gli organi o i rappresentanti delle imprese ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 e 1bis LCart.

Per quanto concerne il conflitto di interessi e la ricusazione i seguenti obblighi di annuncio devono essere rispettati:

- a. Fino alla fine del primo quarto di quest'anno i membri della COMCO e i collaboratori della segreteria dovranno dichiarare, tramite il formulario qui in allegato (allegato 1), se detengono una partecipazione finanziaria in un'impresa superiore a un valore di CHF 5'000.– e al 5 % del proprio patrimonio totale (qui inteso come il patrimonio fiscale).⁵ Se nel corso dell'anno si verificano dei cambiamenti sostanziali, questi dovranno essere annunciati spontaneamente e immediatamente.
- b. Durante l'anno, chiunque deve annunciarsi spontaneamente e immediatamente se detiene una partecipazione finanziaria in un'impresa oggetto di una nuova procedura o di un'osservazione di mercato con un valore superiore a CHF 5'000.– e al 5 % del proprio patrimonio totale (qui inteso come il patrimonio fiscale)
- c. Allo stesso modo, quest'obbligo di annuncio esiste per chiunque detiene direttamente o indirettamente o acquista nel corso dell'anno degli strumenti derivati (p.es.: opzioni, futures, ecc.) di un'impresa, oggetto di una nuova procedura o di un'osservazione di mercato.
- d. Chiunque ha conoscenti stretti o familiari che hanno interessi finanziari (p.es.: attraverso la detenzione di azioni) in un'impresa oggetto di una procedura o di chiarimenti deve annunciarsi spontaneamente e immediatamente. Quest'obbligo di autodichiarazione comprende solo i fatti esistenti di cui la persona annunciante è a conoscenza; per contro, quest'ultima non ha alcun obbligo d'intraprendere delle ricerche attive.
- e. I membri della COMCO e i collaboratori della segreteria informano spontaneamente e immediatamente sull'esistenza di ulteriori conflitti di interesse o di motivi di ricusazione. In particolare, si può trattare del caso fund raising in cui un'impresa oggetto di una procedura sostiene un'organizzazione con la quale si è strettamente legati.

Gli annunci sopra descritti secondo le lett. a-e devono essere trasmessi da parte dei membri della COMCO e dal Direttore al Presidente, mentre da parte dei collaboratori della segreteria e dal Presidente al Direttore. Tali sono mantenuti sotto chiave per un anno.

Per i membri della COMCO, il Presidente comunica per iscritto ai membri della COMCO sulla base della fattispecie annunciata e delle circostanze concrete, se la persona annunciante debba essere ricusata nel caso concreto. Se la ricusazione è contestata la Commissione decide per i membri della COMCO (art. 22 cpv. 3 LCart). Se la questione riguarda il Presidente, i due Vice-presidenti decidono.

Per i collaboratori della segreteria, il direttore decide sulla base della fattispecie annunciata e delle circostanze concrete, se la persona annunciante debba essere ricusata nel caso concreto. Egli comunica la sua decisione per iscritto.

⁵ Una partecipazione in un'impresa di un valore minore a CHF 5'000.– non deve quindi essere annunciata. Quando il valore della partecipazione supera CHF 5'000.–, questa deve essere annunciata solo se la partecipazione è superiore al 5 % del patrimonio totale (qui inteso come il patrimonio fiscale).

2.5 Controlli

In presenza di elementi concreti di sospetto

- per i collaboratori della segreteria, il Direttore può
- per i membri della COMCO e per il Direttore, il Presidente può; e
- per il Presidente, i membri della Presidenza possono

ordinare un controllo tramite una fiduciaria esterna. Quest'ultima può richiedere informazioni sulle relazioni finanziarie della persona in questione, in particolare sul possesso di azioni e di rilevanti transazioni finanziarie.

2.6 Accettazione di vantaggi

Cifra 5 del «Codice di comportamento dell'Amministrazione federale» relativo ai regali e inviti si applica ai membri della COMCO e ai collaboratori della segreteria. L'accettazione di omaggi o altri vantaggi è in principio vietata. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi. Per i membri della COMCO a titolo accessorio le regole relative all'accettazione di vantaggi valgono solo in relazione con questo mandato e non per le loro attività professionali principali o residuali.

2.7 Ufficio di comunicazione

Se i membri della COMCO e i collaboratori della segreteria vengono a conoscenza di comportamenti o di attività che riguardano la propria persona o quelle di altri in contrasto con il presente Codice di comportamento o con altri doveri d'ufficio, essi devono annunciarsi presso il Presidente della COMCO, il Direttore o il Controllo federale delle finanze. Gli art. 22a e art. 34c cpv. 1 let. d della LPers sono applicabili, in particolare per quanto riguarda la protezione della persona annunciante.

3. Regole speciali

3.1 Membri della COMCO

Giusta l'art. 18 cpv. 2^{bis} LCart i membri della COMCO rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi. Questi legami di interesse comprendono le attività attuali e passate che potrebbero suscitare dei conflitti di interesse diretti o indiretti. I legami di interesse della COMCO sono pubblicati sul sito web www.weko.admin.ch.

I membri della COMCO evitano durante il loro mandato di essere nominati o assunti in qualità di organi in un'impresa o di una fondazione, se da queste situazioni potrebbero sorgere dei conflitti di interessi. Le richieste di deroga devono essere presentate alla Presidenza per approvazione. In caso di mandati già accettati, le autorità di elezione determinano se questi possono essere continuati o se devono essere revocati.

3.2 Collaboratori della segreteria

Per quanto concerne l'accettazione e l'esercizio di occupazioni accessorie (attività al di fuori dal rapporto di lavoro e di cariche pubblici) la direttiva del UFPER e il formulario di annuncio della Segreteria devono essere osservati (v. allegato 3). Nuove occupazioni accessorie ai sensi dell'art. 91 cpv 1 e 1^{bis} OPers devono essere annunciate spontaneamente e immediatamente al Direttore e presentategli per approvazione. Di regola, il permesso è rifiutato se a causa dell'attività in questione potrebbero sorgere dei conflitti di interessi o se l'attività lavorativa potrebbe esserne ostacolata.

Il presente Codice di comportamento è parte integrante del contratto di lavoro dei collaboratori della segreteria.

4. Sanzioni

Per i collaboratori della segreteria, le violazioni degli obblighi enunciati nel presente Codice di comportamento sono sanzionate con le misure previste agli art. 98 segg. OPers (misure disciplinari), mentre nei casi gravi con la risoluzione immediata del contratto di lavoro. La responsabilità penale è riservata.

Per i membri della COMCO in violazione del Codice di comportamento, il Presidente può pronunciare un avvertimento scritto. Per il Presidente, i Vice-presidenti possono pronunciare un avvertimento scritto. Nei casi gravi, la COMCO può richiedere al Consiglio federale la non rielezione. La responsabilità penale è riservata.

5. Entrata in vigore/Modifiche

Il presente Codice di comportamento entrerà in vigore un mese dopo la sua adozione. Sono riservate ulteriori modifiche che dovessero risultare da prescrizioni del DFE o del Consiglio federale.

Allegati:

1. Formulario di annuncio per le partecipazioni superiori al 5 % del patrimonio totale
2. Codice di comportamento dell'Amministrazione federale.
3. Direttiva UFPER e formulario di annuncio della COMCO per le attività accessorie



Prof. Dott. Andreas Heinemann
Presidente della COMCO



Prof. Dott. Patrik Ducrey
Direttore della segreteria

Formulario di annuncio (secondo la n. 2.4 del Codice di comportamento)

Questo formulario di annuncio, debitamente compilato, deve essere trasmesso al Presidente rispettivamente al Direttore (cf. cifra 2.4 Codice di comportamento) entro la fine di ogni primo quarto dell'anno. Questo documento sarà archiviato sotto chiave e custodito per un anno nel dossier personale in una busta chiusa. Solo il Presidente rispettivamente il Direttore hanno accesso.

[Cognome]

[Nome]

Confermo di aver letto e compreso il Codice di comportamento della COMCO del 7 maggio 2012 e dichiaro

di detenere in determinate imprese

- partecipazioni finanziarie, il cui valore supera CHF 5'000.– e il 5 % del mio patrimonio totale (patrimonio fiscale) o
- strumenti derivati

____ sì (se sì, indicare le singole imprese) ____ no

Imprese

mi reputo
prevenuto

non prevenuto*

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

* Mi reputo non prevenuto per le ragioni seguenti:

[Luogo]

[Data]

[Firma]